

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI

Scheda di sintesi della C.M. n.17/E del 30/05/2012

di Francesco Buetto

Sintetizziamo i passaggi salienti della circolare n. 17/E del 30 maggio 2012 l'Agencia delle entrate, rinviando per approfondimenti ad altri interventi già pubblicati su questo sito.

LA NORMA

La norma di riferimento è l'art.27, cc. 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha apportato modifiche al regime dei contribuenti minimi, disciplinato dall'art. 1, cc. 96 - 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Con Provvedimento del direttore dell'Agencia delle Entrate del 22 dicembre 2011, è stata data attuazione alla norma.

DURATA DEL REGIME

Il nuovo regime fiscale di vantaggio può essere applicato per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi di imposta successivi.

Coloro che allo scadere del quinquennio non hanno ancora compiuto trentacinque anni, possono prolungare l'applicazione del regime fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

I NUOVI REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME FISCALE

Dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale di vantaggio costituisce il regime naturale per le persone fisiche che:

- intraprendono un'attività di impresa arte o professione;
- l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.

L'accesso al nuovo regime fiscale di vantaggio è ammesso a condizione che:

- a) *“il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare”*: occorre far riferimento non al periodo di imposta ma alla data a partire dalla quale si vuole accedere al nuovo regime, verificando che eventuali precedenti attività siano cessate anteriormente all'inizio del triennio che precede l'inizio della nuova attività;
- b) *“l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni”*: viene richiamata la circolare n.8/E del 2001, con la quale è stato chiarito che l'indagine diretta ad accertare la novità dell'impresa, va effettuata caso per caso con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata;
- c) *“qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro”*: l'indagine deve essere effettuata in relazione al periodo d'imposta precedente a quello del riconoscimento del predetto beneficio, per cui, ad esempio, se l'azienda viene acquistata nel corso del 2012 è necessario far riferimento ai ricavi conseguiti nel 2011.

La somma dei requisiti

I requisiti prima indicati si sommano a quelli già previsti dall'art. 1, cc. 96 e 99 della legge n. 244 del 2007.

In particolare, possono accedere al regime in parola le persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell'anno di inizio della propria attività presumono:

- a) di conseguire ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro;
- b) di non effettuare cessioni all'esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, operazioni non imponibili in virtù di trattati ed accordi internazionali;

- c) di non sostenere spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lett. c - c-bis, del TUIR, ovvero spese per prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari, di cui all'art.60 del TUIR, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell'impresa familiare;
- d) di non erogare somme sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all'art.53, c. 2, lett. c del TUIR;
- e) di non acquistare, anche mediante contratti di appalto e di locazione, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.

Sono esclusi dal regime:

- a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- b) i soggetti non residenti;
- c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
- d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'art.5 del T.U. n. 917/86, o a società a responsabilità limitata di cui all'art.116 del medesimo testo unico.

Soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011

In sintesi, si prospettano le seguenti situazioni dal 1° gennaio 2012:

a) se il soggetto aveva applicato l'ex regime dei minimi, può:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- applicare il regime fiscale di vantaggio;- optare per un regime diverso: ordinario o semplificato di determinazione del reddito, contabile semplificato; |
|---|

b) se il soggetto aveva scelto di applicare il regime ordinario o semplificato di determinazione del reddito o il regime delle nuove iniziative produttive può:

- applicare il regime fiscale di vantaggio: in tale ipotesi laddove poi ne esca - per scelta o per legge - non potrà più rientrarvi;
- continuare ad applicare il regime prescelto (necessariamente se non sono ancora trascorsi i tre anni obbligatori di permanenza nel regime ordinario) e scegliere di applicare il regime fiscale di vantaggio in un secondo momento.

Sintesi delle regole

Riepilogo:

Attività iniziata dal 1° gennaio 2012

Requisiti	Periodo di possesso	Durata regime	Adepiimenti per l'accesso al nuovo regime fiscale di vantaggio
Art. 27, c. 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011;	Al momento di inizio dell'attività.	5 anni.	- Comunicazione nella dichiarazione di inizio attività
Art 1, commi 96 e 99, della legge n. 244 del 2007 ("ex minimi").	Per tutta la durata di applicazione del regime	Dopo 5 anni chi non ha ancora compiuto 35 anni prosegue, fino al periodo di imposta di compimento del 35 anno d'età.	- Se non è stata comunicata l'adesione al regime e l'attività è iniziata dopo l'apertura della partita Iva deve essere presentata una dichiarazione di variazione dati, revocando l'eventuale diversa opzione effettuata.

Attività iniziata dal 1° gennaio 2008 al 31 12 2011

Requisiti	Periodo di possesso	Durata regime	Adempimenti per l'applicazione del nuovo regime fiscale di vantaggio
Art. 27, c. 1 e 2, D.L. n. 98 del 2011;	Al momento di inizio dell'attività	Si applica per il periodo residuo al compimento dei 5 anni, ovvero oltre i 5 anni fino al periodo di imposta di compimento del 35 anno d'età.	<ul style="list-style-type: none"> - Chi applicava il regime dei contribuenti minimi transita naturalmente nel nuovo regime senza essere tenuto ad alcun adempimento; - Chi aveva optato per il regime ordinario deve revocare l'opzione nella dichiarazione dei redditi allegando il quadro VO senza essere tenuto ad alcun adempimento ulteriore
- Art 1, commi 96 e 99, legge n. 244 del 2007, (requisiti degli ex minimi).	Alla data di inizio attività e dal 1 gennaio 2011. Non è rilevante se nel periodo intermedio i requisiti sono stati persi e riacquistati.		<ul style="list-style-type: none"> - chi aveva optato per il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo deve revocare l'opzione presentando una dichiarazione di variazione dati senza essere tenuto ad alcun adempimento ulteriore.

DISAPPLICAZIONE O USCITA DAL REGIME

La disapplicazione o uscita dal regime fiscale di vantaggio può avvenire con due modalità alternative:

- 1) per opzione;
- 2) per legge.

Disapplicazione per legge

Il regime fiscale di vantaggio cessa di avere efficacia quando alternativamente il contribuente:

- a) consegue ricavi o compensi superiori a 30.000 euro;
- b) effettua una cessione all'esportazione;
- c) sostiene spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
- d) eroga somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- e) effettua acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l'ammontare complessivo di 15.000 euro.

La possibilità di avvalersi del regime viene meno, altresì, quando :

- a) a causa di un mutamento dell'attività, il contribuente rientra in uno dei regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- b) trasferisce la propria residenza all'estero;
- c) a causa di un mutamento dell'attività, effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- d) acquisisce partecipazioni in società di persone, in società a responsabilità limitata con ristretta base proprietaria che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza, o in associazioni professionali costituite per l'esercizio in forma associata di arti o professioni.

Sotto l'aspetto temporale, il regime cessa di avere efficacia dall'anno successivo a quello in cui vengono a mancare le condizioni o si realizza una delle fattispecie sopra indicate.

A seguito di accertamento

Il regime fiscale di vantaggio può cessare anche a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo.

Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi accertati eccedano la soglia di 45.000 euro.

CARATTERISTICHE DEL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO**Determinazione del reddito assoggettato all'imposta sostitutiva**

Il reddito d'impresa e di lavoro autonomo prodotto dai contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio si calcola imputando le spese, i ricavi e i compensi al periodo d'imposta sulla base del cd. "principio di cassa".

I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge sono deducibili dal reddito.

Al reddito, determinato con le modalità sopra richiamate, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali nella misura ridotta del 5%.

I ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d'acconto a prescindere dalla relativa misura.

I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio sono esonerati dall'obbligo di:

- liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto;
- tenuta, registrazione e conservazione dei documenti previsti dal DPR n. 633 del 1972 e dal DPR n. 600 del 1973;
- comunicazione annuale e presentazione della dichiarazione ai fini IVA;
- versamento e dichiarazione ai fini dell'imposta sulle attività produttive;
- compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri;
- comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA;

- comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.

I medesimi contribuenti restano, invece, soggetti agli obblighi di:

- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi;
- comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, dell'intenzione di effettuare acquisti intracomunitari per essere inclusi nell'archivio VIES;
- integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
- presentazione agli uffici doganali degli elenchi intrastat.

12 giugno 2012

Francesco Buetto